

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi**

**Proroga e modifica del 10 marzo 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005, del 19 febbraio 2007, del 27 agosto 2007 e del 20 febbraio 2009<sup>1</sup> che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, è prorogata<sup>2</sup>.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

## **Accordo aggiuntivo 2008 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi**

*Art. 17, cpv. 1, 4 e 14*      Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

<sup>1</sup> FF 1999 8667, 2002 437 5360, 2004 4287, 2005 4641, 2007 1491 5675, 2008 793

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009 e ha effetto sino al 31 marzo 2011.

10 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova